

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "CHAMPLONG"

CON SEDE NEL COMUNE DI VILLENEUVE

STATUTO

TITOLO I° - COSTITUZIONE

- Art. 1 -

Fra i proprietari dei terreni siti nei Comuni di Villeneuve ed Aymavilles, nelle località Borgo, Chavonne, La Cote, Champagnole, Baracca Marese, La Campagne, Champlong, Champleval, Poignon, di cui all'allegato "A" al presente Statuto, delimitati a Nord dalla Dora Baltea, ad Est dal torrente Grand Eyvia, a Sud dalla verticale del ponte Chevril nel Comune di Aymavilles e dalla verticale sulla località Pereyaz in Comune di Villeneuve, ad Ovest dal torrente Savara e dal limite comunale di Introd, conformemente alle planimetrie allegate "B1" e "B2" al presente statuto, è costituito a mente e per gli effetti di disposizioni di legge un Consorzio di miglioramento fondiario denominato "Champlong" ed avrà la sede nella località che sarà scelta dal Consiglio di amministrazione nell'ambito del Comune di Villeneuve.

- Art. 2 -

Il Consorzio si prefigge ai sensi delle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici di rimettere in valore la zona ai fini agricoli mediante l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tutte le opere di miglioramento fondiario che sono o che risulteranno necessarie a tale fine ed in particolare:

- a) la provvista e l'utilizzazione di acque a scopo agricolo; l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nelle condotte consortili per la produzione di energia elettrica, a

condizione che tali usi comportino la restituzione delle acque e non pregiudichino la loro utilizzazione primaria a scopo irriguo fermo restando che i relativi proventi vengano riutilizzati per servizi ed attività nel settore agricolo di competenza a favore dei consorziati;

- b) la costruzione di impianti di irrigazione a pioggia;
- c) la costruzione di strade interpoderali e vicinali;
- d) il dissodamento dei terreni, il loro spietramento e quanto altro occorra per la loro sistemazione a coltura ivi compresi i muri di sostegno;
- e) il riordino fondiario;
- f) ogni altra opera di miglioramento fondiario al servizio della proprietà consorziata;
- g) la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che siano di interesse per il Consorzio, al fine di meglio perseguire gli scopi di cui alle lettere precedenti.

- Art. 3 -

Le ditte consorziate sono individuate ed iscritte nel catasto consortile che sarà formato e tenuto aggiornato secondo le norme del presente statuto e le eventuali successive modificazioni.

- Art. 4 -

I consorziati iscritti nel predetto catasto hanno diritto di beneficiare dei beni e delle attrezzature del Consorzio secondo le norme che verranno stabilite nei regolamenti per l'applicazione del presente statuto.

- Art. 5 -

Le servitù di acquedotto e passaggio poste a carico dei fondi compresi nel perimetro consorziale, imposte a termine di legge, per gli scopi istituzionali del Consorzio saranno indennizzate a norma della legislazione vigente e consentiranno il transito e le eventuali

occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per il conseguimento degli scopi del Consorzio stesso, ed in particolare per l'esecuzione e la manutenzione di opere consortili, salvo sempre, il diritto dell'equo indennizzo in caso di danni permanenti.

- Art. 6 -

I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio in proporzione ai benefici che essi traggono o trarranno per le opere e le prestazioni del Consorzio.

All'uopo sarà costituito e tenuto aggiornato un catasto consorziale dal quale risulteranno tutte le ditte consorziate nonché le superfici di terreno da ognuno possedute nel comprensorio ed altri dati riferentesi ai benefici ricavandi.

Le quote di spesa che dovessero considerarsi inesigibili dopo l'esperimento degli atti necessari saranno portate nel bilancio passivo e ripartite fra i consortisti. Ogni nuovo utente è però responsabile delle quote non pagate dal suo dante causa.

L'utilizzazione delle opere di miglioramento fondiario che saranno realizzate nel comprensorio e le gestioni speciali che assumerà il Consorzio saranno disciplinate mediante singoli speciali regolamenti da approvarsi dall'assemblea generale dei consortisti.

- Art. 7 -

Nonostante qualsiasi patto contrario tra le parti, diventano consorziati e come tali soggetti agli obblighi comuni, tutti coloro che per successione, per acquisto o per qualsiasi altro titolo diventano proprietari dei fondi di cui agli articoli 3 e 4. I dante causa devono, entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento di proprietà, notificare al Consorzio la mutazione soggettiva intervenuta, al fine dell'aggiornamento del catasto consortile.

TITOLO II° - ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO 1 - Organi

- Art. 8 -

Gli organi amministrativi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) i Revisori dei Conti.

CAPO 2 - L'Assemblea generale

- Art. 9 -

L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi iscritti nel catasto consortile. Essa si aduna ordinariamente ogni anno entro il mese di giugno e straordinariamente per deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di tanti consorziati che, riuniti, rappresentino almeno la decima parte della superficie consorziale.

Spetta all'Assemblea:

- a) procedere all'elezione delle cariche;
- b) approvare i conti consuntivi e i bilanci preventivi del Consorzio;
- c) deliberare su quanto viene sottoposto dal Consiglio direttivo;
- d) modificare ove occorra lo statuto;
- e) deliberare la realizzazione di nuove opere, salve le competenze del consiglio direttivo per gli atti esecutivi ed approvare i progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario;
- f) prendere in esame eventuali proposte che fossero presentate per iscritto da almeno cinque utenti consorziati, quindici giorni prima della convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti all'assemblea.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) sono valide se, in prima convocazione, sono prese

col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- Art. 10 -

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con avvisi scritti da recapitare ai consortisti almeno otto giorni prima della data della seduta. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli affari posti all'ordine del giorno.

L'assemblea è regolarmente costituita nell'adunanza di prima convocazione con l'intervento di tanti intervenuti che rappresentino il quarto della superficie del comprensorio. L'assemblea di seconda convocazione dovrà essere effettuata almeno 1 ora dopo la prima convocazione e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata.

- Art. 11 -

Ogni consorzio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il suo possesso fondiario.

- Art. 12 -

Gli interessati possono farsi rappresentare nell'adunanza a mezzo di delegati i quali dovranno avere raggiunto la maggiore età ed essere muniti di delegazione scritta. Questa delegazione, debitamente firmata, potrà essere posta in calce all'avviso personale.

Per gli Enti Morali, nonché per le Società dovranno intervenire solo i legittimi rappresentanti regolarmente autorizzati dall'Organo che amministra l'Ente.

I coniugi potranno rappresentarsi reciprocamente. Il padre e la madre potranno essere rappresentati dai rispettivi figli maggiorenni e viceversa.

I minori, gli interdetti, gli inabilitati saranno rappresentati dai rispettivi tutori, curatori o

membri della famiglia che curano i loro beni e sostengono le spese inerenti il Consorzio.

Per i terreni, nei quali l'usufrutto è diviso dalla nuda proprietà, interviene colui che sostiene le spese inerenti il Consorzio.

I proprietari iscritti *pro-indiviso* nel catasto del Consorzio debbono designare uno di loro per l'intervento nell'assemblea.

L'assemblea stessa verifica la legittimità dell'ammissione dei membri che devono farne parte.

I rappresentanti di cui al presente articolo sono equiparati ai consorziati e possono coprire tutte le cariche di cui al presente Statuto e a nome dei rappresentati.

CAPO 3 - Il Consiglio direttivo

- Art. 13 -

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 7 (sette) consiglieri i quali eleggono il Presidente ed il vice Presidente. Il consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni.

- Art. 14 -

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria ogni semestre, in via straordinaria ogni qualvolta sia convocato dal Presidente e di sua iniziativa o su domanda di almeno 4 membri.

- Art. 15 -

Il consiglio delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengono almeno 4 membri.

- Art. 16 -

Decade dalla carica il consigliere che cessa di essere consorziato. Nei casi di decadenza

di un consigliere (morto, dimissionario, ecc.) sarà provveduto alla sua sostituzione nel consiglio direttivo, scegliendo il membro che in sede di elezione del consiglio aveva riportato il maggiore numero di voti dopo gli eletti. Il prescelto rimarrà in carica sino al rinnovo dell'intero consiglio.

- Art. 17 -

Spetta al consiglio:

- a) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) fissare il giorno per la riunione dell'assemblea generale;
- c) formare il ruolo dei contribuenti consorziati, fissare la quota annua ed aliquota di ripartizione delle spese derivanti dalla gestione del Consorzio;
- d) nominare, revocare, sospendere gli impiegati ed il personale di tutto il Consorzio; approvare e firmare il regolamento contenente le norme relative alla nomina, disciplina, stipendio, salario, attribuzioni e licenziamento di tutto il personale;
- e) deliberare sulle liti da promuovere e da sostenere, sui compromessi, procedimenti arbitrali e transazioni;
- f) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento;
- g) proporre all'assemblea le modifiche allo statuto;
- h) fissare caso per caso le penalità per le infrazioni al presente statuto ed ai regolamenti interni;
- i) fissare il modo di eseguire le riparazioni ordinarie di tutti i manufatti, gli stabili e le opere connesse al suolo, di fissare il numero e la tariffa per le eventuali giornate di prestazione in natura imposte agli utenti per la riparazione e l'esecuzione delle opere;
- j) procedere a tutto quanto concerne il buon funzionamento dei vari servizi;

k) eseguire le deliberazioni dell'assemblea generale.

- Art. 18 -

Il consiglio direttivo può prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea generale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza.

Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte alla prima assemblea generale al fine di ottenere la ratifica.

- Art. 19 -

La carica di consigliere è gratuita. Non possono far parte del Consiglio contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato e gli affini di 1° grado.

- Art. 20 -

Il consigliere che senza giustificazione non interviene alle sedute del consiglio tre volte consecutive sarà dichiarato decaduto.

- Art. 21 -

Le convocazioni vengono fatte con avvisi contenenti l'ordine del giorno consegnati al domicilio del consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato. In caso di urgenza il termine è ridotto a 24 ore.

CAPO 4 - Il Presidente

- Art. 22 -

Il Presidente del Consorzio:

- a) presiede le adunanze del Consiglio direttivo, dell'Assemblea ed è investito dei poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni;
- b) è il legale rappresentante del Consorzio e come tale stipula i contratti e firma la

- corrispondenza e gli atti che comportano impegni giuridici per il Consorzio;
- c) esegue le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
 - d) adotta i provvedimenti d'urgenza nell'interesse del Consorzio e quelli a carico del personale;
 - e) firma, assieme al segretario, gli ordini di pagamento ed, assieme al segretario, il registro delle deliberazioni prese;
 - f) provvede alla spedizione degli avvisi delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
 - g) fa quanto altro occorre per la gestione dell'Ente.

- Art. 23 -

Il Vice presidente sostituisce il Presidente impedito.

CAPO 5 - I revisori dei conti

- Art. 24 -

I revisori dei conti, in numero di tre, sono scelti tra gli utenti estranei al Consiglio direttivo, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Essi devono presentare all'Assemblea generale ordinaria la loro relazione sull'andamento della gestione dell'Amministrazione e sul consuntivo.

CAPO 6 - Del personale

- Art. 25 -

Il Consorzio avrà un segretario, un esattore e un tesoriere; inoltre si avvarrà, qualora necessari per il buon funzionamento del Consorzio, di personale tecnico e amministrativo come impiegati e consulenti.

Le norme relative alla nomina, alla retribuzione, alle attribuzioni del personale tutto, saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III° - DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITÀ

CAPO 1 - Anno finanziario - Bilancio - Conto

- Art. 26 -

L'anno finanziario del Consorzio comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. La formazione del bilancio di previsione, la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese e il rendimento dei conti saranno disciplinati dalle vigenti norme in materia ed eventualmente da apposito regolamento.

- Art. 27 -

Il Consorzio esigerà annualmente mediante ruoli dagli utenti le aliquote di contributo fissate dal Consiglio direttivo tanto per le spese di costruzione e manutenzione che per l'esercizio delle opere consortili.

- Art. 28 -

I ruoli diventano esecutivi con la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del presidente del Consorzio o di chi ne fa le veci e del Segretario.

La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, nella qualità di agente della riscossione, dal Concessionario nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.

- Art. 29 -

Entro un mese dal ricevimento dell'avviso o cartella di pagamento, ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo per fare rettificare eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo. Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente riscosso.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo ad una Commissione di prima istanza eletta dall'Assemblea generale. Detta Commissione sarà composta di tre membri e sarà rinnovata ogni triennio. È fatto salvo l'esperimento degli ordinari rimedi giudiziari.

CAPO 2 - Servizio di Riscossione e di Cassa

- Art. 30 -

I servizi di riscossione delle entrate e di cassa saranno disimpegnati dall'Esattore e dal Tesoriere. Il modo di nomina e altre condizioni inerenti saranno fissati in base al capitolato che sarà deliberato dal Consiglio direttivo tenendo presenti le norme delle vigenti leggi.

L'esazione dei contributi consorziali tutti sarà fatta con le forme ed i privilegi di riscossione in vigore per le Imposte Dirette.

CAPO 3 - Del Catasto

- Art. 31 -

Sarà tenuto aggiornato il catasto del Consorzio. Ciascuna proprietà dovrà essere registrata nel predetto catasto col nome e cognome del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta individuazione.

- Art. 32 -

Ogni consorziato ha l'obbligo di denunciare al Presidente ogni variazione verificatasi al suo grado di compartecipazione per effetto di successione, divisione, compra-vendita, permuta, ecc.; all'uopo dovrà firmare apposita domanda di voltura entro sei mesi dall'avvenuta variazione. Il consorziato che non ottempera a questo obbligo è passibile di una penalità applicabile dal Consiglio direttivo.

Ogni domanda di voltura dovrà essere appoggiata dalla presentazione di regolare documentazione e saranno dovuti i relativi diritti di voltura da fissarsi dal Consiglio direttivo.

- Art. 33 -

Ogni consorziato iscritto nel catasto ha diritto di prendere visione degli atti e dei ruoli del Consorzio, deliberazioni, contratti, capitolati, libri contabili, di presentare le proprie

osservazioni in merito, sia direttamente al Consiglio, sia a mezzo dei Revisori dei conti.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

- Art. 34 -

Le controversie tra i consorziati e tra questi ed il Consiglio potranno essere decise da tre arbitri amichevoli compositori di cui due scelti dai contendenti ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Aosta, su richiesta di uno dei due contendenti o di entrambi.

Gli arbitri giudicheranno da amichevoli compositori e potranno rendere la loro decisione immediatamente esecutoria.

- Art. 35 -

Il Consorzio avrà l'obbligo di mantenere in buono stato tutte le opere di miglioramento fondiario e di vigilare su tutte le opere necessarie per il suo regolare funzionamento.

Nessuna modifica potrà essere fatta alle predette opere senza una preventiva deliberazione del Consiglio direttivo.


- Art. 36 -

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni delle leggi in materia.

- Art. 37 -

Tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e che non siano compresi nel Catasto dei consorziati devono inoltrare domanda di ammissione al Consorzio diretta al Consiglio direttivo, il quale ne accerterà la legittimità e l'interesse ai risultati dell'attività consortile. Ove questo si esprima favorevolmente la richiesta viene posta all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

Il Presidente



Il Segretario

